



PROVINCIA DI MATERA AREA TECNICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI IMMOBILI SCOLASTICI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza notturna agli immobili delle sedi scolastiche di competenza della Provincia di Matera.

Art. 2

Importo stimato dell'appalto

L'ammontare complessivo del servizio, comprensivo di ogni onere e spesa ad eccezione della sola imposta sul valore aggiunto, è il seguente:

- Lotto unico Bacino di Matera, Bacino del Metapontino, Bacino della Collina Materana € **73.490,51** inclusi oneri di sicurezza pari ad € 2.210,00 oltre IVA come per legge;

Art. 3

Durata del servizio

Il servizio avrà durata stimata di mesi venti con decorrenza dalla data come riportata nel contratto da stipulare.

I prezzi del contratto per l'intero servizio rimarranno fissi e invariabili.

Art. 4

Plessi scolastici oggetti del servizio

Le sedi cui è destinato il servizio in oggetto sono elencate nell'Allegato A al presente capitolato.

E' comunque facoltà dell'Amministrazione aumentare o ridurre, nel corso del periodo contrattuale, le sedi cui è destinato il servizio entro il limite massimo del 20% del valore contrattuale.

Art. 5

Articolazione e modalità del servizio

Il servizio deve essere reso a mezzo di personale specializzato, rivestente la qualifica formalmente riconosciuta di guardia giurata armata, così da consentire l'effettuazione del servizio stesso con il ricorso a tutte le prerogative giuridicamente riconosciute alla qualifica medesima.

Il servizio in argomento sarà articolato di intesa con le autorità scolastiche competenti per ciascun plesso.

Prestazioni minime richieste:

- Installazione presso ogni sede di sistema di allarme collegato con la centrale Operativa;
- Installazione di orologio marcatempo per punzonature;
- Effettuazione di n. 2 ispezioni esterne e pronto intervento su attivazione allarme;

Art. 6
Personale in servizio

Per l'espletamento del servizio, l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali vigenti nel periodo contrattuale, nonché dei contratti collettivi di lavoro della categoria, nazionali e locali; con riferimento a quelli stipulati dalle organizzazioni più rappresentative, anche se non risulti iscritto a sindacati di categoria.

Il personale addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza, in corso di validità, di guardia giurata armata e, durante l'orario di lavoro, dovrà indossare l'uniforme, essere armato, portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della ditta di appartenenza ed essere dotato di apparecchio radio ricetrasmittente.

Art. 7
Pagamenti

I corrispettivi dei servizi di cui all'offerta presentata in sede di gara, saranno liquidati entro 60 giorni dalla trasmissione di regolari fatture mensili posticipate, previo accertamento ed attestazione della regolarità della prestazione.

Art. 8
Risoluzione

E' facoltà dell'Amministrazione di recedere unilateralmente dal contratto di appalto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso di mesi tre da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, lasciando indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno in ragione del 10% dei 4/5 (quattro quinti) della somma dovuta per il servizio non effettuato. In tale fattispecie non rientra il mancato esercizio, da parte dell'Amministrazione, della facoltà di procedere alla ripetizione del servizio laddove previsto dalla vigente legislazione; tale mancato esercizio, infatti, non dà luogo ad alcuna pretesa da parte del soggetto aggiudicatario.

L'Amministrazione si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, nei limiti del quinto dell'importo complessivo del contratto, in relazione alle proprie esigenze organizzative, di sospendere, ridurre o sopprimere taluni servizi in qualsiasi momento mediante semplice preavviso da comunicare all'appaltatore con conseguente riduzione del relativo costo. Del pari si riserva la facoltà di ampliare il servizio di vigilanza per acquisizione di nuovi locali, per intensificazione di alcuni servizi in essere o per altre occorrenze comunque connesse con le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso di giorni dieci all'appaltatore, con conseguente aumento del relativo costo in misura proporzionale.

Nel caso che l'appaltatore non ottemperi alle richieste avanzate ai sensi di quanto previsto al secondo comma del presente articolo (sospendere, ridurre, sopprimere, ampliare il servizio oggetto d'appalto), l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni che l'Amministrazione intendesse intraprendere nel caso di specie.

Art. 9
Oneri dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà nominare un proprio rappresentante a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti.

Il servizio deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, gli oneri e le condizioni previste dal presente capitolato. L'appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio di vigilanza con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza del titolare o di un suo legale rappresentante ovvero di persona responsabile a ciò espressamente delegata.

Sono a carico dell'appaltatore le spese relative alla fornitura ed alla manutenzione delle dotazioni, ivi comprese le radio ricetrasmittenti, le lampade portatili, gli orologi a punzonatura e relativi dischetti (laddove prevista tale forma di controllo del servizio espletato), o sistemi elettronici similari ecc., tutte di

proprietà dell'appaltatore stesso e necessarie per l'espletamento delle prestazioni richieste.

L'Amministrazione si riserva di controllare l'espletamento del servizio da parte del personale addetto con le modalità che saranno definite di comune accordo con l'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a far pervenire tempestivamente comunicazione all'autorità scolastica competente di ogni fatto di rilievo riscontrato durante l'effettuazione del servizio di vigilanza;

Art. 10

Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è sempre direttamente ed esclusivamente responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di polizia ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza privata in generale ed a quelli specificamente previsti nel presente capitolato.

L'appaltatore è responsabile per qualsiasi danno arrecato, per colpa del personale da esso dipendente, durante lo svolgimento del servizio o per cause ad esso inerenti. Il danno dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall'appaltatore, che esonera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

A tal fine l'appaltatore si obbliga alla stipulazione di apposita polizza con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni comunque arrecati nello svolgimento del servizio vigilanza.

Art. 11

Penalità

Qualora l'Amministrazione riscontrasse parziali mancate prestazioni, l'appaltatore verrà assoggettato ad una trattenuta pari al valore delle prestazioni non effettuate, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere all'applicazione di penale.

L'appaltatore sarà sottoposto ad una penale del 5% del canone mensile dovuto per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali che fosse riscontrata o contestata. La misura della penale, potrà essere ridotta sino all'1%, in relazione alla entità e alla frequenza delle infrazioni rilevate, tenuto conto delle controdeduzioni dell'appaltatore di cui al successivo comma.

La penale sarà applicata preso atto delle contestazioni mosse dalla Struttura competente e comunicate all'appaltatrice con lettera raccomandata A.R., anticipata via fax, e dalle controdeduzioni fornite entro cinque giorni lavorativi dall'appaltatrice.

La penale sarà immediatamente esecutiva ed il corrispettivo, se non direttamente versato dall'appaltatore, sarà incamerato dall'Amministrazione in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotto dalla cauzione definitiva. In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di integrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva.

Dopo la quinta inadempienza, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per inadempimento dell'appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora, con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione dei servizi in danno dell'appaltatore a carico del quale resterà l'onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 12

Sospensione del servizio

Nel caso che l'appaltatore sospendesse arbitrariamente il servizio aggiudicato, l'Amministrazione avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno addebitando all'appaltatore la spesa relativa, salva ognialtra ragione od azione.

Art. 13
Subappalto

E' vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma di tutto o di parte del contrattodi appalto.

Art. 14
Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto, nonché di affidare il servizio di vigilanza ad altro soggetto ritenuto idoneo, fatto salvo il diritto in capo alla stessa Amministrazione di richiedere alla ditta aggiudicatariainadempiente il risarcimento del danno ai sensi del Codice Civile, nei seguenti casi:

- dopo cinque contestazioni scritte su irregolarità nell'espletamento del servizio;
- per sospensione arbitraria del servizio di vigilanza da parte dell'appaltatore;
- in caso di revoca o sospensione della licenza prefettizia all'esercizio del servizio.

Art. 15

Tutte le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al presente appalto sono esclusivamente di competenza del Foro di Matera.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Pasquale MORISCO



ALLEGATO A

Plessi Bacino di Matera

- 1 LICEO ARTISTICO (Felice Ventura) Via Cappuccini
- 2 I.T.I.S. Centrale Via Mattei
- 3 I.T.I.S. Ampliamento Via Gravina
- 4 IST. MAGISTRALE Via Lanera
- 5 IST. ALBERGHIERO succ. Via Parini
- 6 LICEO CLASSICO Viale Nazioni Unite
- 7 IST. ALBERGHIERO Centrale (ex colonia) Via Castello
- 8 LICEO SCIENTIFICO V.le Nazioni Unite
- 9 I.T.A.S. C/da Rondinelle
- 10 IST. PROF. SERV. SOCIALI Via Dante
- 11 I.P.S.I.A. C/da Rondinelle
- 12 I.T.C. LOPERFIDO Via A. Moro
- 13 POLIVALENTE istituto Alberghiero Via Matarazzo

Comune

MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA
MATERA

Plessi Bacino del Metapontino

- 1 I.T.C. Via Schwartz
- 2 I.T.A.S. Via Olimpia
- 3 IST. ALBERGHIERO Via Olimpia
- 4 IST. MAGISTRALE e LIC. SCIENTIFICO Via Torino
- 5 LICEO CLASSICO Via Bachelet
- 6 POLIVALENTE (Lic. Classico - Prof. Maschile) Via Negrelli
- 7 IST. PROFESSIONALE FEMMINILE Via Negrelli
- 8 IST. PROFESSIONALE MASCHILE Via Puglia
- 9 LICEO SCIENTIFICO Viale Salerno
- 10 LICEO SPORTIVO Piazza dei Centomila, 11
- 11 I.T.C.G. - Centrale Via S.Quaranta

Comune

BERNALDA
MARCONIA
MARCONIA
MONTALBANO
NOVA SIRI
PISTICCI
PISTICCI
POLICORO
POLICORO
SCANZANO JONICO
TURSI

Plessi Bacino della Collina

- 1 I.T.I.S. Via Lanzillotti
- 2 LICEO SCIENTIF. + PROF. FEMMINILE - Calata S. Domenico
- 3 IST. PROF. MASCHILE Via Lanzillotti
- 4 IST. PROF. PER L'AGRICOLTURA Scalo Ferroviario
- 5 I.T.C. - IST. PROF. FEMMINILE Via Vignola
- 6 LICEO SCIENTIFICO P.zza Garibaldi
- 7 IST. PROF. FEMMINILE Via Roma
- 8 LICEO SCIENTIFICO Via Appia

Comune

FERRANDINA
FERRANDINA
FERRANDINA
GARAGUSO Sc.
GRASSANO
IRSINA
STIGLIANO
TRICARICO

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Pasquale MORISCO

